

STATUTO
Costituzione, scopi e mezzi

Premessa

Origine

L'Ente si costituì con la volontà testamentale del Signor Francesco Balicco, in data 07.11.1818, con la volontà di fornire alloggio e vitto e quant'altro può occorrere agli anziani del comune di Martinengo impossibilitati per malattie a proseguire la propria vita quotidiana nelle loro famiglie.

E con la beneficenza e disposizioni di altri benefattori che concorsero in varia misura, ma tutti con grande generosità d'animo, alla realizzazione dell'opera.

Il 6 aprile 1879, il Re Umberto I, riconobbe l'erezione in Ente Morale e ne approvò lo statuto.

Nel 1974 abbandonò l'originaria sede ubicata nell'ospedale di Martinengo con una nuova struttura in Via Vallere ove tuttora risiede.

Nel 1978 con la legge 9 Marzo 1978 n. 23 della Regione Lombardia ci fu lo scioglimento dell'Eca che amministrava la casa di riposo, conseguentemente i beni furono trasferiti al comune di Martinengo e l'Ente fu amministrato da un Collegio Commissariale.

In attuazione della L.R. 13.2.2003 n.1, l'ente con D.G.R. Lombardia n.VII/15779 del 23 dicembre 2003 è stato trasformato da I.P.A.B. in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro.

Art.1

Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e relative disposizioni di attuazione, la **"FONDAZIONE FRANCESCO BALICCO ETS"**.

La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo settore" sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione ha sede legale in Martinengo e potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di sedi secondarie.

Eventuali variazioni di indirizzo all'interno del predetto Comune sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e non costituiscono variazioni dello Statuto salvo l'obbligo di comunicazione delle stesse ai competenti Uffici.

Art.2

Durata

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Art.3

Scopi

La Fondazione opera senza fini di lucro e persegue esclusiva-

mente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. a)** del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- interventi e prestazioni sanitarie ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. b)** del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- prestazioni socio-sanitarie ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. c)** del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. d)** del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- formazione universitaria e post-universitaria ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. g)** del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. h)** del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. i)** del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. q)** del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. u)** del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117.

La Fondazione ha lo scopo di provvedere all'assistenza, alla tutela ed al recupero di persone anziane versanti in condizioni di non autosufficienza, di qualunque condizione e sesso e qualunque sia la causa della non autosufficienza (fisica, psichica o sensoriale).

Sono compresi negli scopi di fondazione:

- l'allestimento di Residenze Sanitarie Assistenziali, strutture protette e case di riposo e, in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare; sia di carattere sanitario che sociale;
- la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o vo-

lontario, operano nei settori di attività correlati agli scopi della fondazione.

Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati i requisiti per l'ammissione o la dimissione degli assistiti, nonché il trattamento degli ospiti, improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà o della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.

La fondazione provvede alla redazione ed approvazione della Carta dei Servizi, nonché di ogni altro documento necessario o previsto da norme specifiche per stabilire le essenziali forme di garanzia e di sicurezza riservate agli ospiti.

La Fondazione svolge le proprie azioni e finalità principalmente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art 4

Attività della fondazione

L'attività istituzionale della fondazione è rappresentata dalla gestione di servizi sanitario-assistenziali, residenziali, semi residenziali e domiciliari (residenza sanitaria assistenziale - casa di riposo - centro diurno integrato - assistenza domiciliare socio sanitaria ecc.).

Sono inoltre curate attività direttamente connesse e strumentali a quella istituzionale e, in particolare i servizi complementari a quelli delle strutture sanitarie, atti a favorire l'accesso alle prestazioni di diagnosi e cura delle malattie (servizi di medicina ambulatoriale, screening, fisioterapia ecc.).

3. La fondazione, nello svolgimento della propria attività, si propone inoltre:

a) di realizzare e/o gestire strutture di accoglienza, sia stabili sia temporanee, di persone e/o famiglie senza dimora o che versano in situazioni di particolare disagio sociale, morale, fisico, psichico od economico;

b) di promuovere, sia direttamente che indirettamente, azione di prevenzione e tendente a rimuovere le cause di emarginazione sociale;

c) di creare e/o gestire Centri Famiglia con attività consultoriali, al fine di sostenere le famiglie;

d) di realizzare e/o gestire Residenze Sanitarie Assistenziali e, in genere, ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti;

e) di promuovere, realizzare e/o gestire strutture socio-sanitarie e sanitarie con attenzione particolare, benché non esclusiva, alle persone ed alle famiglie disagiate e svantaggiate;

f) di organizzare ed erogare servizi e prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare, sia di carattere sanitario che sociale;

g) di mantenere un ruolo propulsivo verso le istituzioni del territorio locale e regionale, per realizzare iniziative coor-

dinate a favore delle persone in situazione di difficoltà e di partecipare agli organismi rappresentativi e/o ai coordinamenti zonali finalizzati alla programmazione dei servizi previsti nello Statuto;

h) di sostenere progetti rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali dei disagiati;

i) di sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine alla promozione di una Comunità solidale attenta alle fasce deboli, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni;

j) di svolgere attività di beneficenza e di solidarietà;

k) di curare la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività correlati agli scopi della Fondazione;

l) di adeguare costantemente le prestazioni e i servizi erogati ai bisogni emergenti della popolazione anziana;

m) di promuovere stili gestionali che valorizzano e coinvolgono tutte le risorse umane nonché il miglioramento continuo del clima organizzativo;

n) di favorire momenti di partecipazione e di confronto con le istituzioni del territorio, con le forze sociali e del terzo settore;

o) di partecipare alla progettazione e alla gestione del sistema integrato della rete di servizi alla persona, anche mediante una diversificazione nell'offerta delle proprie prestazioni;

p) di svolgere o promuovere attività di formazione e di studio delle problematiche e delle realtà relative al mondo della disabilità e del disagio e del mondo degli anziani;

q) di svolgere, sia direttamente sia indirettamente, assistenza domiciliare ad anziani;

r) di promuovere il volontariato e sviluppare ogni forma di collaborazione con altre organizzazioni di volontariato affini;

s) di svolgere l'attività anche a mezzo di altri Enti del terzo settore o Enti in genere che abbiano i medesimi fini istituzionali.

Inoltre, la fondazione potrà:

a) mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare e immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti od utilizzati;

c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsia-

si genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti aventi scopi affini o strumentali ai propri;

e) partecipare ad Associazioni anche temporanee di scopo, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima; la fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la fondazione, i relativi addetti ed il pubblico;

g) sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento

delle finalità istituzionali della fondazione, ivi inclusa l'accettazione di donazioni, la raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 117/2017 e relative discipline attuative e/o contributi, nei limiti di legge.

La fondazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, Enti (Società, Istituti di ricerca, ecc.), Organismi, anche mediante giusti accordi e convenzioni.

La fondazione può avvalersi di personale dipendente nei modi previsti dalla legge.

Si rende applicabile quanto previsto dall'art. 17 e 18 D.Lgs. 117/2017 per i volontari e le attività di volontariato, ove presenti.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e limiti definiti dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, e relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei suddetti criteri e limiti. Il Consiglio di amministrazione evidenzia e documenta altresì all'interno del bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 3 di questo Statuto, in ottemperanza all'art. 6 d.lgs. 117/2017, qualora ne ricorrano i presupposti

Art.5

Patrimoni e mezzi finanziari

Il Patrimonio della Fondazione è costituito unicamente dai beni mobili come risultanti nell'inventario approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione numero 18 del 19/09/2003 e successive modifiche.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali rica-

vi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per l'esclusivo svolgimento delle sue attività statutarie ai fini del perseguimento delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

Il patrimonio iniziale può essere accresciuto:

- a) dai beni mobili e immobili, somme di denaro, valori, titoli e quant'altro perverrà alla fondazione a titolo di successione, donazione ed a qualsiasi altro titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- b) da ogni altra elargizione liberale fatta da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- c) dai contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e da altri Enti pubblici o privati e da persone fisiche, in quanto destinati ad incrementare il patrimonio, salva l'accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- d) dalle quote versate da Enti pubblici o privati o persone fisiche che prestino adesione o sostegno alla Fondazione, e sempre che siano accettate dal Consiglio di Amministrazione;
- e) dai redditi, dalle entrate di qualsiasi genere, che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- f) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

La fondazione provvede ai suoi scopi con i seguenti mezzi finanziari:

- con le donazioni, oblazioni e sussidi dei benefattori;
- le elargizioni, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura pervenuti alla fondazione a qualsiasi titolo, purché non espressamente destinati ad incremento della dotazione patrimoniale;
- con le rette e le contribuzioni degli ospiti e dei beneficiari delle attività istituzionali;
- con i contributi di soggetti pubblici e privati destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- con i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- ogni altro tipo di entrata anche derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse, strumentali o diverse, ai sensi dell'art. 6 e 7 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni o decreti attuativi, promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa.

Il Consiglio di Amministrazione della fondazione provvede ad investire i mezzi a disposizione nelle forme che riterrà maggiormente redditizie e sicure.

La fondazione inoltre destinerà obbligatoriamente eventuali utili o avanzi di gestione alla realizzazione delle attività dell'Ente.

La Fondazione può fare ricorso a mutui, prestiti e locazioni finanziarie, anche prestando garanzie reali.

Organi della fondazione

Art.6

Organi della fondazione

Sono organi della fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Vice Presidente, ove nominato
- l'Organo di Controllo.

Consiglio di Amministrazione

Art.7

Composizione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri:

- n. 2 (due) membri sono nominati dal Sindaco pro tempore del Comune di Martinengo.

Trattandosi di semplice designazione, non sussiste alcun vincolo di mandato tra il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale ed in generale tra il Comune di Martinengo ed i Consiglieri nominati. Tali Consiglieri non rappresentano l'ente o l'organo che li hanno nominati in seno al Consiglio della Fondazione. I Consiglieri designati con tale modalità non sono soggetti alla revoca da parte del Sindaco;

- n.3 membri nominati dai membri uscenti del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, anche tra i membri uscenti.

Art.8

Nomina e durata

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta di insediamento, nomina a maggioranza assoluta dei suoi membri il Presidente del Consiglio di amministrazione.

I Consiglieri durano in carica per 4 quattro esercizi sociali, scadendo dalla loro carica con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Essi possono essere riconfermati per un massimo di due mandati.

La carica decorre dalla data di insediamento e l'organo va ricostituito integralmente entro il mese successivo alla sua scadenza, durante il quale il Consiglio uscente provvede all'ordinaria amministrazione.

In tutti i casi in cui nel corso del mandato uno o più consiglieri decadessero dalla carica ricoperta, senza tuttavia compromissione della maggioranza del Consiglio di amministrazione, la cooptazione dei Consiglieri mancanti sarà azionata attraverso i medesimi meccanismi di composizione e di nomina

previsti al precedente art. 7. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga invece a mancare la maggioranza dei Consiglieri si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre riunioni consecutive alle sedute del Consiglio, decade dalla carica. La decadenza è deliberata a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione, con l'astensione dell'interessato qualora presente alla seduta. Per la sostituzione del/i Consigliere/i decaduti si procede secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

Al Presidente, al Vice Presidente ed ai Consiglieri può essere attribuita un'indennità di carica, fissata dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento delle funzioni attribuite in ragione della carica e nell'interesse della Fondazione, debitamente documentate.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte in specifici registri qualora previsti da norme di legge in materia o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno quattro dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.9

Incompatibilità

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità, anche sopraggiunta, secondo la vigente legislazione o secondo il presente statuto ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del c.c. in base a quanto disposto dall'art. 26, co. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Non possono conseguire la nomina di Consigliere i dipendenti in forza alla Fondazione, i dipendenti del gestore dei servizi eventualmente affidati in appalto, i fornitori e i suoi dipendenti, i dipendenti e gli amministratori del Comune di Martinengo, i Consiglieri del Comune di Martinengo e tutti quelli che hanno ricoperto tali ruoli/cariche nei cinque anni precedenti alla data di rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Presidente verifica l'assenza di cause di incompatibilità.

Art.10

Compiti del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria ammi-

nistrazione nel rispetto delle disposizioni dello statuto, dirigendo la propria azione alla solidarietà, ai principi morali ed etici della natura della fondazione.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione potrà compiere tutti gli atti che riterrà utili, necessari od opportuni per il perseguimento degli scopi istituzionali e per l'esercizio delle attività della Fondazione.

Esso in particolare:

- delibera sui contratti di locazione;
- delibera sull'accettazione di donazioni, eredità e legati, lasciti, sussidi contributi ed elargizioni, destinati alla fondazione e le modifiche patrimoniali;
- delibera la richiesta di contributi e finanziamenti;
- delibera sull'acquisto o alienazione dei beni immobili;
- adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della fondazione;
- predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della fondazione e ne verifica l'attuazione;
- delibera le rette e le tariffe per l'erogazione dei servizi;
- predispone, discute ed approva il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre nei termini di legge e del presente statuto;
- approva il regolamento generale di funzionamento della fondazione, potendo prevedere in tal contesto il conferimento di poteri di spesa ai dirigenti della fondazione sulla base di attribuzione di budget e/o progetti;
- approva le modifiche statutarie con la presenza di almeno 4 (quattro) dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- nomina, su proposta del Presidente, il personale direttivo dell'Ente, stabilendo compiti ed attribuzioni, nonché il segretario del Consiglio;
- delibera con il voto favorevole di almeno quattro dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, la proposta di modifica o di estinzione dell'ente;
- determina eventuali compensi o criteri per i rimborsi spesa degli organi sociali, secondo i limiti di legge;
- può conferire al Presidente e a uno o più consiglieri eventuali deleghe di funzioni nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- può inoltre nominare procuratori per determinati atti e categorie di atti, fissando l'eventuale compenso, delegando il presidente per gli adempimenti formali conseguenti;
- adempie infine a tutte le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.

Art.11

Adunanze del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, ove nominato, o in assenza di entrambi dal consigliere più anziano. La convocazione potrà essere recapitata senza obbligo di

forma, purché con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

La convocazione contiene l'ordine del giorno dei lavori, con l'indicazione di eventuale presenza di esperti, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della riunione e non meno di 24 ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione, o in qualsiasi altro luogo designato dal Presidente, almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio consuntivo, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di Controllo, per problemi inerenti il bilancio o l'esercizio finanziario. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la totalità dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.

Le riunioni del Consiglio vengono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ove nominato o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano d'età.

Per la validità del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dai presenti e a voto palese, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire esperti esterni per relazionare su specifici argomenti tecnici e/o scientifici. Gli invitati non hanno diritto di voto. Hanno diritto di parola se conferita direttamente dal presidente.

Di ogni riunione verrà redatto, su apposito libro e a cura del segretario nominato dal Consiglio stesso, il relativo verbale, sottoscritto da tutti i consiglieri che hanno partecipato alla riunione e dal segretario stesso.

Nel rispetto delle normative vigenti, le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sarà presente il Presidente o saranno presenti il Presidente ed il segretario,

se nominato.

Il Presidente e Vice Presidente

Art.12

Cariche ed elezioni cariche

Il Presidente è nominato a scrutinio segreto dai membri effettivi a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Il Vice Presidente, ove previsto, è nominato a scrutinio segreto dai membri effettivi a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

In caso di mancata nomina del Vice Presidente, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano di età.

Art.13

Compiti del Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione, cura i rapporti con gli altri Enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.

Convoca il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni, esercita le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione.

Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega ed in caso di urgenza adotta provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione con propria ordinanza, ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.

Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate, a pena di decadenza, nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancata ratifica, il consiglio di amministrazione adotta provvedimenti necessari in relazione agli effetti già prodotti dal provvedimento presidenziale.

Propone eventuali modifiche statutarie al Consiglio di Amministrazione, stipula e risolve tutti i contratti che impegnano la Fondazione verso terzi, ivi compresi quelli di lavoro a qualunque tipologia essi appartengano.

L'Organo di Controllo ed il Revisore legale dei conti

Art. 14

Nomina e compiti

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina, a maggioranza dei componenti, l'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. E' quindi composto, alternativamente da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399

del codice civile.

L'Organo di Controllo dura in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio sociale successivo alla nomina ed è riconfermabile per un massimo di tre mandati.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del predetto Decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Possono inoltre partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, essi possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni dell'Organo di Controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 o qualora ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione, il Consiglio può attribuire la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro, ovvero affidarla ad un Revisore legale dei conti o a una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

Il Revisore può partecipare, nei termini di legge, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Al membro o ai membri dell'Organo di Controllo e di Revisione Legale è riconosciuto un compenso proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Amministrazione, contabilità e norme generali

Art. 15

Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro centoventi giorni, ovvero entro il maggior termine di centottanta giorni fissato dall'art. 2364 c.c., dal termine di chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere, approvare e depositare il bilancio di esercizio, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa o di missione, con le modalità previste dall'art.13 del D.Lgs. 117/2017 e smi. Il Consiglio di Amministrazione evidenzia e documenta all'interno del bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 4 di questo Statuto, in ottemperanza all'art. 6 d.lgs. 117/2017, qualora ne ricorrano i presupposti. Nei casi previsti dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017 od altre norme specifiche, l'Organo Amministrativo deve, inoltre, redigere, il bilancio sociale e depositarlo ai sensi di legge.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Fondatori, Lavoratori e Collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali perdite di esercizio e successivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse o strumentali.

Art. 16

Trasformazione, fusione e scissione

È ammessa la trasformazione, fusione e la scissione della fondazione ai sensi dell'art. 42 bis del codice civile.

Art.17

Scioglimento ed estinzione

Nei casi previsti dalla legge e se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili, il Consiglio di Amministrazione in carica, con il voto favorevole di almeno 4 su 5 consiglieri in carica, delibera la trasformazione o l'estinzione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede quindi, in caso di estinzione o scioglimento, alla nomina di uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche tra i suoi membri.

In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, con finalità analoghe, scelti dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, in base alle disposizioni di legge.

In caso di beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art.18

Norme di riferimento e norme transitorie

L'inserimento nella denominazione dell'acronimo "ETS" o "Ente del Terzo Settore" e l'utilizzo degli stessi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di ente del Terzo settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il conteggio dei due mandati previsti dall'art. 8 decorrerà dalle prime nomine in scadenza dopo l'entrata in vigore del presente statuto e senza considerare eventuali precedenti mandati.

Con riferimento ai requisiti di incompatibilità previsti dall'art. 9 del presente statuto per la carica di consigliere di amministrazione, qualora, alla data di entrata in vigore del presente statuto, taluno/i Consiglieri fossero raggiunti da incompatibilità sopravvenuta, così come disciplinata ai sensi dell'art. 9) del presente atto e fermo restando la permanenza in carica della maggioranza del CDA, alla loro cooptazione dell/dei Consiglieri decaduti si procederà mediante votazione a maggioranza assoluta dei consiglieri superstiti, in deroga ed in via transitoria rispetto a quanto previsto dall'art. 8).

Per tutto quanto non previsto dall'attuale Statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del codice civile nonché le norme previste dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Firmato: Rossi Paolo Giuseppe

Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)